

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**DECRETO 10 aprile 2012**

Assegnazione alle universita' di contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2011/2012. (12A07091)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

Visto il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all'art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro gia' individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero della salute;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto il decreto del Ministero della salute, in via di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/2012, pari a 8439 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, che ha il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea;

Visti i decreti del Ministero della salute di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6 novembre 2008 e 19 febbraio 2009 e successive integrazioni;

Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e 25 marzo 2009 e successive integrazioni, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrिवibili non puo' essere inferiore a tre per anno di corso;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l'art. 757;

Vista la nota del 9 febbraio 2012, prot. n. 1494, con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'A.A. 2011/2012;

Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all'art. 39, comma 5, prevede l'accesso alle scuole di specializzazione, a

parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non puo' sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accREDITAMENTO la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Vista la sentenza del TAR Lazio - sezione terza bis n. 02749 del 13 dicembre 2011 oggetto di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2011/2012 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei decreti direttoriali citati nelle premesse, e' di n. 5.000, cosi' come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.

Art. 2

1. Il numero dei posti riservati ai medici militari e' di 22 unita', come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3

1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, nonche' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai contratti statali, cosi' come deliberato nella Conferenza Stato-regioni nell'incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.

2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4

1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della difesa e del Servizio sanitario nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacita' ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Alla VI colonna dell'allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e province autonome.

Art. 6

1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui all'art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettivita' della scuola.

Art. 7

1. Con il provvedimento di cui all'art. 3, si provvedera' all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle universita'.

Art. 8

1. La data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'A.A. 2011/2012, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, e' il 5 luglio 2012.

2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

Il Ministro: Profumo

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico